

FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. n. 13/2026

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “*Campionato regionale Toscana -Danze accademiche – Coreografiche – E.Po.Ca. – Street e Pop Dance – Caraibiche – Break – Coppa Toscana 2026 Settore Divulgativo – Promozionale “D” Comparto Danze Artistiche*”, svoltasi a Follonica (GR) in data 7-8 marzo 2026;
- Rilevato che** a) Durante la competizione: Jazz Dance Solo Misto 13/16, Classe B, l’atleta xxxxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, contrassegnata dal numero di gara xxx, appartenente all’Asa Las Club cod. 209000884, utilizzava un brano della lunghezza di min. 1.54, superiore al limite consentito di min. 1.45;
- Rilevato altresì che** b) durante la giornata dell’8 marzo 2026, nella competizione Latin Style, Solo Femminile, cat. Youth 16/18, Classe C, l’atleta xxxxxxxx xxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all’Asa Super Sport Family SSD A RL, cod. 600467902, presentava abbigliamento irregolare (nello specifico, vestito trasparente senza *coulotte*);
- Rilevato altresì che** c) nella competizione Combinata Latin Style Solo Femminile Junior II, 14/15 B, l’atleta xxxxxxxx xxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all’Asa GS Ballerini Val di Cornia, cod. 209000773, presentava abbigliamento irregolare (nello specifico, *coulotte* che non copriva i glutei);
- Constatato che** malgrado il richiamo effettuato dal Direttore di Gara durante il primo turno, le atlete indicate *sub b) e c)*, non hanno adeguato il proprio abbigliamento;
- Considerato che** con riferimento al capo **a)**, la condotta risulta in violazione dell’art. 5.2 del Regolamento Tecnico di Settore

(Dipartimento Sport per tutti, Danze Accademiche) che impone, per il Solo, classe B, una durata dei brani compresa tra min 1.00 e min. 1.45;

Considerato inoltre che con riferimento ai capi **b)** e **c)**, le condotte contestate alle atlete risultano violative di quanto disposto dagli artt. 17 e 17.1 del RASF- Parte Generale, recanti disposizioni relative all'abbigliamento;

Considerato infine che del comportamento antiregolamentare ascritto ai suddetti tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- ✓ Relativamente al capo **a)**, di infliggere la sanzione dell'ammonizione all'atleta xxxxxxxx xxxxxxx, tess. xxxxxxxx appartenente all'Asa Las Club cod. 209000884;
- ✓ Relativamente ai capi **b)** e **c)**, di infliggere la sanzione dell'ammonizione alle tesserate xxxxxx xxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa Super Sport Family SSD A RL, cod. 600467902 e xxxxxx xxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa GS Ballerini Val di Cornia, cod. 209000773;
- ✓ e la sanzione dell'ammenda di € 100,00, alle rispettive Asa di appartenenza;

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fidesm.it.

Roma, 11.03.2026

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo